

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2000/55/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa all'Afghanistan** ... 1

2000/56/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che modifica ed integra la posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RF)** 4

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 166/2000 della Commissione, del 25 gennaio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5

Regolamento (CE) n. 167/2000 della Commissione, del 25 gennaio 2000, relativo all'apertura di contingenti di importazione per il frumento duro nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 778/1999 7

Regolamento (CE) n. 168/2000 della Commissione, del 25 gennaio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1758/98 e che porta a 3 450 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese 8

- ★ **Regolamento (CE) n. 169/2000 della Commissione, del 25 gennaio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 280/98 recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio che fissa le disposizioni generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia** 10



Regolamento (CE) n. 170/2000 della Commissione, del 25 gennaio 2000, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2000 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dall'accordo europeo tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia	11
Regolamento (CE) n. 171/2000 della Commissione, del 25 gennaio 2000, che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel gennaio 2000 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici	12
Regolamento (CE) n. 172/2000 della Commissione, del 25 gennaio 2000, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	14
* Direttiva 2000/1/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE del Consiglio concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽¹⁾	16
* Direttiva 2000/2/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli agricoli o forestali a ruote ⁽¹⁾	23

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/57/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 4016]**
- 32

2000/58/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2000, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni dal *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. [notificata con il numero C(1999) 5193]**
- 36

Rettifiche

- * **Rettifica dell'azione comune 1999/664/PESC del Consiglio, dell'11 ottobre 1999, che modifica l'azione comune 96/676/PESC in relazione alla nomina di un inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente (GU L 264 del 12.10.1999)**
- 41
- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE (GU L 166 dell'1.7.1999)**
- 41
- * **Rettifica della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994)**
- 42

Sommario (*segue*)

* Rettifica della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 226 del 18.8.1997)	43
--	-----------

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

**del 24 gennaio 2000
relativa all'Afghanistan**

(2000/55/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) il conflitto in Afghanistan ha causato innumerevoli sofferenze al popolo afgano e minaccia la stabilità della regione e il suo sviluppo economico;
- (2) le esportazioni, causate dalla guerra, di terrorismo e di droghe illegali danneggiano seriamente gli Stati membri dell'Unione e anche altri paesi;
- (3) nell'Unione continuano ad essere accolti numerosi profughi provenienti da un Afghanistan straziato dalla guerra;
- (4) l'Unione è determinata a svolgere un ruolo efficace negli sforzi per far cessare i combattimenti e ristabilire la pace, la stabilità e il rispetto del diritto internazionale, inclusi i diritti dell'uomo in Afghanistan;
- (5) l'Unione rammenta alle parti belligeranti che in ultima analisi spetta ad esse il compito di trovare una soluzione politica del conflitto, capace di portare una pace duratura all'Afghanistan e rendere possibile l'istituzione di un governo rappresentativo che poggi su una base ampia;
- (6) l'Unione ritiene imprescindibile che tutti i paesi che hanno un'influenza sulle parti la possano esercitare a sostegno degli sforzi di pace esplicitati dalle Nazioni Unite e in stretto coordinamento con gli stessi e che cessino le forniture esterne di armi, munizioni e altro materiale per uso bellico alle fazioni in guerra, nonché il coinvolgimento di personale straniero a livello militare, paramilitare e di servizio segreto;
- (7) l'Unione annette la massima importanza al rispetto del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo, compresa la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discrimi-

nazione nei confronti della donna e denuncia la continua discriminazione fondata sul sesso in Afghanistan;

- (8) l'Unione è fortemente preoccupata per le notizie sui massacri e l'espulsione coatta di civili innocenti, sulle esecuzioni di prigionieri di guerra, sulle persecuzioni ed esecuzioni a sfondo etnico nonché sull'intimidazione e l'assassinio di emigrati afgani;
- (9) l'Unione è altresì preoccupata per le notizie che riferiscono di case e raccolti incendiati nella Valle dello Shomali nonché della distruzione deliberata delle infrastrutture agricole;
- (10) il 15 novembre 1999 l'Unione ha adottato la posizione comune 1999/727/PESC relativa a misure restrittive contro i Talibani ⁽¹⁾, volta ad attuare la risoluzione 1267/1999 del 15 ottobre 1999, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- (11) con la presente posizione comune si intende sostituire la posizione comune 99/73/PESC del 25 gennaio 1999 relativa all'Afghanistan ⁽²⁾; che pertanto quest'ultima va abrogata,

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli obiettivi dell'Unione in Afghanistan sono:

- a) giungere a una pace durevole in Afghanistan, far cessare gli interventi stranieri e incoraggiare il dialogo interno, in particolare sostenendo il ruolo centrale delle Nazioni Unite;
- b) favorire la stabilità e lo sviluppo dell'intera regione attraverso la pace in Afghanistan;
- c) promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti delle donne e dei bambini;
- d) fornire un aiuto umanitario efficace e assicurare che il coordinamento internazionale degli aiuti consenta la distribuzione dei medesimi secondo i principi internazionali umanitari e una valutazione imparziale delle necessità;

⁽¹⁾ GU L 294 del 16.11.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 30.1.1999, pag. 1.

- e) rafforzare la lotta contro le droghe illegali e il terrorismo;
- f) fornire assistenza alle operazioni di consolidamento della pace e, una volta conseguita una soluzione pacifica durevole, alla ricostruzione del paese dopo anni di guerra civile.

Articolo 2

Per sostenere gli sforzi di pace delle Nazioni Unite, riconfermati nella risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU 203 A e B del 18 dicembre 1998, l'Unione continua a:

- a) sostenere e rafforzare l'operato della missione speciale delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNSMIA), inclusi i suoi osservatori civili;
- b) appoggiare gli sforzi a tutto campo del Segretario generale delle Nazioni Unite e del suo inviato speciale in Afghanistan, e in particolare il ripristino della missione dell'inviato speciale, non appena le circostanze lo permetteranno;
- c) esortare altri paesi che hanno influenza sulle parti di esercitarla in modo costruttivo a sostegno degli sforzi di pace dell'ONU e in stretto coordinamento con gli stessi;
- d) invitare le parti belligeranti ad onorare gli impegni definiti nella dichiarazione di Taskent riguardanti i principi fondamentali per una soluzione pacifica del conflitto in Afghanistan, firmata da entrambe le parti il 20 luglio 1999;
- e) chiedere ai Talibani l'impegno a applicare gli accordi firmati con l'ONU in materia di sicurezza del personale ONU;
- f) tener conto della relazione della Commissione dell'ONU per la verifica dei poteri per quanto riguarda la rappresentanza dell'Afghanistan presso le Nazioni Unite;
- g) sostenere l'embargo sull'esportazione di armi, munizioni ed equipaggiamento militare in Afghanistan stabilito nella posizione comune 96/746/PESC⁽¹⁾, e a chiedere agli altri paesi di adottare un'analoga politica restrittiva;
- h) sollecitare i paesi interessati a porre fine al loro coinvolgimento a livello militare, paramilitare e di servizio segreto in Afghanistan e a cessare qualsiasi altro aiuto militare alle parti in conflitto, incluso l'uso del loro territorio per questi scopi.

Inoltre l'Unione:

- i) mantiene contatti con le parti afgane e con eminenti personalità di tale paese per sottolineare l'inutilità e le gravi e inaccettabili conseguenze sul piano umanitario dei continui combattimenti, esigendo l'immediato cessate il fuoco e la negoziazione di una soluzione politica sotto l'egida dell'ONU, inclusa l'instaurazione di un governo di transizione pienamente rappresentativo e che poggi su un'ampia base;
- j) segue attentamente e incoraggia gli sforzi compiuti da cittadini e organizzazioni afgani influenti, quali il cosiddetto processo di Francoforte, nonché il processo Loya Jirga, con

base a Roma, dell'ex sovrano Zahir Shah, per contribuire al dialogo tra le parti afgane;

- k) continua a insistere presso tutti i paesi che esercitano un'influenza sull'Afghanistan, circa l'importanza che l'Unione annette a una rapida soluzione del conflitto sotto l'egida delle Nazioni Unite, esortandoli a fornire all'ONU il più ampio sostegno.

Articolo 3

Per promuovere il rispetto integrale dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e del diritto internazionale umanitario, l'Unione:

- a) invita tutte le parti a riconoscere, tutelare e promuovere tutti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, incluso il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona e inoltre a rispettare la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sottoscritta dall'Afghanistan;
- b) esorta le fazioni afgane a porre fine alle politiche discriminatorie e a riconoscere, tutelare e promuovere la parità dei diritti e della dignità tra uomini e donne, inclusi l'accesso all'istruzione e alla sanità, il lavoro, la sicurezza personale e la soppressione di atti di intimidazione e di vessazione, e sottolineerà le implicazioni negative delle politiche discriminatorie per l'effettiva fornitura degli aiuti;
- c) sostiene le proposte del Segretario generale dell'ONU di dispiegare rapidamente osservatori dei diritti umani, nell'ambito degli osservatori civili dell'UNSMIA;
- d) attribuisce speciale importanza agli aspetti dei diritti umani nel coordinamento internazionale dell'assistenza umanitaria all'Afghanistan;
- e) sostiene i programmi di aiuto in Afghanistan che tengono conto delle questioni attinenti alla parità tra i sessi e che operano attivamente per promuovere la partecipazione equa degli uomini e delle donne, nonché la pace e i diritti dell'uomo;
- f) sollecita tutte le fazioni a rispettare e tutelare il patrimonio culturale dell'Afghanistan.

Articolo 4

Per alleviare le sofferenze della popolazione civile afgana, l'Unione:

- a) continua a fornire aiuti umanitari all'Afghanistan, se la situazione lo permette;
- b) esorta le fazioni in guerra ad assicurare libertà di circolazione nonché libero e sicuro accesso al personale umanitario nazionale e internazionale presso tutti quelli che ne hanno bisogno, senza restrizioni fondate sul sesso, la razza, la religione o la cittadinanza, e a cooperare pienamente e lealmente con le organizzazioni umanitarie per andare incontro alle necessità del popolo afgano sul piano umanitario;

⁽¹⁾ GU L 342 del 31.12.1996, pag. 1.

- c) continua a sostenere gli sforzi nazionali e internazionali per l'azione antimine quale importante condizione preliminare dello sviluppo sostenibile;
- d) esorta le fazioni in guerra a non posare più mine, mentre nel contempo sottolinea la propria ferma politica di non finanziare lo sminamento nelle regioni in cui si continua a posare mine;
- e) migliora l'efficacia degli aiuti mediante un più stretto coordinamento internazionale dei donatori, in particolare attraverso il Gruppo di sostegno dell'Afghanistan e dell'organismo di programmazione per l'Afghanistan;
- f) assicura lo stretto coordinamento e la complementarità tra gli sforzi di pace delle Nazioni Unite e gli sforzi in materia di aiuto, come previsto nel quadro strategico comune dalla Comunità internazionale dei donatori e delle organizzazioni ONU;
- g) fa in modo che gli aiuti siano forniti conformemente al quadro strategico comune adottato dalla comunità dei donatori e dalle organizzazioni ONU e incoraggiando quindi l'attuazione di una più efficace programmazione comune in Afghanistan.

Articolo 5

Per contribuire alla lotta contro la droga, l'Unione:

- a) nei contatti con le fazioni e con i paesi che esercitano un'influenza su queste ultime, sottolinea le preoccupazioni dell'Unione per il rapido aumento della produzione e del traffico illeciti di droga in Afghanistan, che minaccia la stabilità della regione e reca detrimento alla salute e al benessere della popolazione dell'Afghanistan, degli Stati vicini e di altri paesi; essa sottolinea inoltre che l'Unione terrà conto degli obiettivi di controllo della droga al momento di esaminare i contributi da destinare agli aiuti allo sviluppo per la ricostruzione dell'Afghanistan una volta conseguita una soluzione pacifica durevole;
- b) esorta gli organismi responsabili dell'aiuto a tenere conto degli obiettivi di controllo della droga nella pianificazione e nell'attuazione dei progetti, valutando quali possano essere le ripercussioni di questi ultimi sulla coltivazione, la produzione, il traffico e l'abuso di droga;
- c) appoggia lo sviluppo alternativo sostenibile quale componente di rilievo di una strategia globale ed equilibrata di controllo della droga. I programmi di sviluppo alternativo dovrebbero essere adeguati alle condizioni specifiche dell'Afghanistan, al rispetto dei diritti dell'uomo e integrare la tematica inerente alla parità tra i sessi per consentire agli uomini e alle donne di partecipare equamente al processo di sviluppo; le misure concernenti l'applicazione della legge costituiscono il necessario complemento di tali programmi;

- d) sostiene ogni sforzo coerente, compresi quelli del Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe (UNDCP), volto a ridurre in modo sostanziale la produzione, il traffico e l'abuso di droga in Afghanistan, e sottolinea l'importanza dell'attuazione dei progetti della Comunità a sostegno dell'iniziativa dell'Unione per l'Asia centrale in materia di droga.

Articolo 6

L'Unione condanna il terrorismo in tutte le sue forme, e ovunque si manifesti. Per progredire nella lotta contro il terrorismo l'Unione:

- a) chiede a tutte le parti afgane di astenersi dal finanziare, addestrare o fornire accoglienza alle organizzazioni terroristiche o dall'appoggiare in altro modo le attività terroristiche;
- b) chiede alle autorità afgane di chiudere i campi di addestramento di terroristi stranieri esistenti in Afghanistan e prendere le iniziative necessarie per garantire che i responsabili di atti terroristici siano consegnati alla giustizia;
- c) esorta i Talibani a conformarsi, in pieno e tempestivamente, alla risoluzione 1267/1999 del 15 ottobre 1999, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 7

Il Consiglio prende atto che la Commissione intende condurre la sua azione in modo da conseguire gli obiettivi e le priorità della presente posizione comune, se del caso, mediante pertinenti misure comunitarie.

Articolo 8

La posizione comune 99/73/PESC è abrogata.

Articolo 9

La presente posizione comune ha efficacia a decorrere dall'adozione.

Essa è riveduta entro dodici mesi dall'adozione.

Articolo 10

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2000

che modifica ed integra la posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ)

(2000/56/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue:

- (1) è opportuno modificare e integrare la posizione comune 1999/318/PESC ⁽¹⁾ alla luce degli sviluppi intervenuti successivamente alla sua adozione;
- (2) per quanto riguarda le misure relative ai divieti di rilascio di visti si dovrebbero applicare i medesimi criteri stabiliti nelle posizioni comuni 1998/240/PESC ⁽²⁾ e 1998/725/PESC ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 1999/318/PESC è modificata come segue:

- 1) il considerando (2) è sostituito dal seguente:
«(2) considerando che il Consiglio ha espresso il suo appoggio al mantenimento o al rafforzamento delle sanzioni contro il regime, senza però penalizzare la popolazione serba,».

- 2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. Non sarà rilasciato alcun visto al presidente Milosevic, alla sua famiglia, a tutti i ministri e gli alti funzionari dei governi federale e serbo, nonché alle persone le cui attività sostengono il presidente Milosevic.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Consiglio identifica, in una decisione di attuazione, le persone da segnalare ai fini della loro non ammissione negli Stati membri seguendo, integralmente o in parte, i seguenti criteri:

- persone accusate dei reati definiti negli articoli da 1 a 5 dello statuto del Tribunale internazionale per i crimini di guerra per la ex Jugoslavia (ICTY),
- le seguenti persone: il presidente Milosevic, la sua famiglia e tutti i ministri e gli alti funzionari dei governi federali e serbo,

— persone le cui attività sostengono il presidente Milosevic politicamente e/o finanziariamente (inclusi editori, direttori responsabili e membri dell'SPS),

— capi delle forze armate e di polizia e responsabili dei servizi di sicurezza o di intelligence,

— persone coinvolte in attività repressive.

3. Le persone alle quali non sono più applicabili i criteri di cui al paragrafo 2 sono cancellate dall'elenco delle persone segnalate ai fini della loro non ammissione.

4. Le decisioni di attuazione adottate dal Consiglio saranno aggiornate all'occorrenza, almeno ogni due mesi.

5. La Presidenza assicura che vengano applicate procedure adeguate ai fini dell'attuazione dei paragrafi da 1 a 4.

6. I paragrafi da 2 a 5 si applicano anche in relazione alle misure concernenti il divieto di rilascio di visti decise ai sensi dell'articolo 4 della posizione comune 1998/240/PESC e dell'articolo 1 della posizione comune 1998/725/PESC.

7. In casi eccezionali possono essere consentite eccezioni qualora ciò favorisca gli obiettivi vitali dell'Unione e contribuisca a una soluzione politica, fatta salva la previa notifica agli altri Stati membri da parte dello Stato membro che concede l'eccezione.».

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

⁽¹⁾ GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 27.3.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 345 del 19.12.1998, pag. 1.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 166/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 25 gennaio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	82,6
	204	62,8
	624	152,1
	999	99,2
0707 00 05	052	97,2
	628	152,7
	999	124,9
0709 10 00	220	186,7
	999	186,7
0709 90 70	052	135,3
	204	117,4
	999	126,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	40,7
	204	40,6
	212	36,8
	220	26,1
	600	43,1
	624	57,6
	999	40,8
0805 20 10	204	59,4
	999	59,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	78,6
	204	76,1
	624	66,8
	999	73,8
0805 30 10	052	53,5
	600	59,2
	999	56,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	92,3
	400	76,1
	404	78,1
	524	108,5
	720	101,1
	728	68,8
	999	87,5
	064	63,8
0808 20 50	400	107,2
	720	105,5
	999	92,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 167/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2000
relativo all'apertura di contingenti di importazione per il frumento duro nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 778/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 778/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di 300 000 tonnellate di frumento di qualità e di 50 000 tonnellate di frumento duro e che abroga i regolamenti (CE) n. 529/97 e (CE) n. 2228/96 ⁽²⁾, ha stabilito le disposizioni applicabili alle importazioni nel quadro di questi contingenti.
- (2) Alla luce della situazione del mercato comunitario del frumento, è opportuno indire un termine per la presentazione delle domande di titoli di importazione nel quadro del contingente di 50 000 tonnellate di frumento duro.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è aperta la presentazione di domande di titoli di importazione per il frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00, di qualità conforme ai requisiti figuranti nell'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 778/1999. Il termine di presentazione delle domande scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di apertura.

2. Le quantità che possono essere importate conformemente al presente articolo vertono complessivamente su 50 000 tonnellate di frumento duro.

3. A tali importazioni si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 778/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 101 del 16.4.1999, pag. 36.

REGOLAMENTO (CE) N. 168/2000 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 1758/98 e che porta a 3 450 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1758/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2050/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 3 150 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 300 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 3 450 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

(3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1758/98;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1758/98 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 3 450 000 tonnellate di frumento tenero panificabile che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 3 450 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.⁽⁵⁾ GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 255 del 30.9.1999, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	283 000
Châlons	280 000
Clermont-Ferrand	10 000
Dijon	129 000
Lille	600 000
Lyon	40 000
Nancy	36 000
Nantes	30 000
Orléans	912 000
Paris	284 000
Poitiers	253 000
Rennes	49 000
Rouen	544 000»

REGOLAMENTO (CE) N. 169/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 280/98 recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio che fissa le disposizioni generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2703/1999 ⁽²⁾, ha prorogato il periodo durante il quale possono essere adottate misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi vigenti in Austria, Finlandia e Svezia al momento dell'adesione ai regimi derivanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati. Per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di materia grassa del latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia, detto periodo è stato prorogato dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2003.

- (2) È opportuno prevedere una proroga corrispondente delle modalità di applicazione previste dal regolamento (CE) n. 280/98 della Commissione ⁽³⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 280/98, la data «31 dicembre 1999» è sostituita dalla data «31 dicembre 2003».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 170/2000 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 2000****che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2000 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dall'accordo europeo tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2768/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che istituisce, per il 2000, le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dall'accordo europeo concluso tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2768/1999 ha stabilito il quantitativo di carni bovine fresche o refrigerate originarie della Slovenia che può essere importato a condizioni speciali nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2000; il quantitativo di carni bovine per il quale sono stati richiesti i titoli è tale che le domande sono interamente soddisfatte;
- (2) l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2768/1999 stabilisce che se nel corso del 2000 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo di cui al paragrafo 3 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi

vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; tenuto conto del quantitativo rimanente per il primo periodo occorre fissare, per il secondo periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2000, i quantitativi disponibili per il paese interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 nel quadro del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2768/1999 sono interamente soddisfatte.
2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2768/1999, compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2000, ammontano a: 8 885 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 171/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2000

che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel gennaio 2000 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,
visto il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2631/1999 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando che le domande di titoli d'importazione presentate per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 2508/97 riguardano, per taluni prodotti, quantitativi superiori a quelli

disponibili; che occorre pertanto fissare coefficienti di attribuzioni per taluni quantitativi richiesti per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2000 a norma del regolamento (CE) n. 2508/97 sono accettate, per ogni mese d'origine e prodotto dei codici NC figuranti in allegato, per i quantitativi chiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione indicato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 321 del 14.12.1999, pag. 13.

ALLEGATO

(in %)

Paese	Polonia			Repubblica ceca			Repubblica slovacca			Ungheria		
	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90	0406	0402 10	0406 90 29	0406
Coefficiente d'attribuzione	0,0057	0,0082	0,1591	0,0050	0,0050	0,0084	0,0050	0,0054	0,0086	0,0059	—	0,0084

Paese	Repubblica estone			Repubblica di Lettonia			Repubblica di Lituania				
	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 11 0405 10 19	0406	0402 10 19 0402 21 19	0405 10	0406	ex 0402 29	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 11 0405 10 19	0406 90	0402 99 11
Coefficiente d'attribuzione	0,0052	0,0054	—	0,0056	0,0053	0,0206	—	0,0051	0,0052	0,0098	—

Paese	Romania		Bulgaria		Slovenia	
	0406	0406	0406	0406	0403 10	0406 90
Coefficiente d'attribuzione	1,0000	0,6892	0,0131	—	—	0,0216

REGOLAMENTO (CE) N. 172/2000 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2000

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 ⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 ⁽⁵⁾; che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle

quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

(3) considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato ha subito notevoli perturbazioni dalla data dell'ultima fissazione; che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1201/89 della Commissione, la Commissione modifica pertanto con effetto immediato il prezzo in questione;

(4) considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

(5) considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della nuova stima della produzione di cotone non sgranato aumentata almeno del 7,5 %; che il regolamento (CE) n. 2606/1999 della Commissione ⁽⁶⁾ ha fissato il livello della nuova stima della produzione per la campagna 1999/2000, nonché la relativa percentuale di maggiorazione; che l'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 25,336 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 44,503 EUR/100 kg per la Spagna,
- 40,570 EUR/100 kg per la Grecia,
- 80,964 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 36.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

DIRETTIVA 2000/1/CE DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2000****che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE del Consiglio concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) per tenere conto del progresso tecnico è opportuno rivedere talune disposizioni relative alle caratteristiche dimensionali e alla massa, con riferimento soprattutto ai dispositivi di collegamento meccanico e di accoppiamento, mediante una più efficace applicazione delle norme ISO, mentre, per migliorare la sicurezza, è opportuno definire le condizioni di prova prendendo in considerazione tutte le configurazioni possibili.
- (2) le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 12 della direttiva 74/150/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, IV e V della direttiva 89/173/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° luglio 2000, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

— rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 89/173/CEE modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 89/173/CEE, modificata dalla presente direttiva,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 89/173/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro al più tardi il 30 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1989, pag. 1.

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 89/173/CEE sono modificati come segue:

Allegato I:


Al punto 2.1.2, le parole «larghezza 2,50 m» sono sostituite da «larghezza 2,55 m (senza tenere conto dello schiacciamento dei pneumatici nella zona di contatto con il suolo)».

Allegato II:

1. Al punto 2.3.2.7.1:

- a) è inserita la frase seguente: «Quando i bracci inferiori sono azionati direttamente dal meccanismo di sollevamento, il piano di riferimento è definito da un piano verticale trasversale passante per il centro di tale braccio.»
- b) la figura 3 è sostituita dalla seguente:

«Figura 3



Legenda:

A = braccio di sollevamento

B = braccio inferiore

C = asta di sollevamento

D = telaio del trattore

E = piano che passa per l'asse dei punti di articolazione dell'asta di sollevamento

F = «zona libera».

2. Al punto 2.3.2.15.2, tabella 6, il valore «a» è ridotto da «50» a «40».

Allegato IV:

1. Viene aggiunto il nuovo punto 2.8:

«2.8. Se almeno uno dei collegamenti meccanici ha ricevuto l'omologazione CE, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva gli altri tipi di collegamenti meccanici e di accoppiamento utilizzati negli Stati membri sono autorizzati senza che sia invalidata l'omologazione CE del trattore, purché tuttavia il loro montaggio non metta in questione le omologazioni parziali.»

2. La prima frase del punto 3.4.1 è sostituita dal testo seguente:

«3.4.1. Tutti i trattori aventi una massa a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate devono essere muniti di un dispositivo di accoppiamento, la cui altezza dal suolo è conforme a una delle due formule seguenti:

$$h_1 \leq \frac{(m_a - 0,2.m_t).l - (S.c)}{0,6.(0,8.m_t + S)}$$

o

$$h_2 \leq \frac{(m_{1a} - 0,2.m_t).l - (S.c)}{0,6.(m_{1t} - 0,2.m_t + S)}$$




Figura 1b

Dispositivo di accoppiamento automatico con chiavistello cilindrico




Figura 1c

Dispositivo di accoppiamento automatico con chiavistello dentato»

4. All'appendice 2, punto 3.2 la formula:

$$\text{«}F = \sqrt{F_h^2 + F_v^2}\text{»}$$

è sostituita dalla formula seguente:

$$\text{«}F = \sqrt{F_h^2 + F_v^2}\text{»}.$$

5. All'appendice 4:

a) L'alinea e il primo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«Il marchio di omologazione CE consiste di:

— un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" minuscola, seguita dal codice distintivo (in lettere o cifre) dello Stato membro che rilascia l'omologazione:

1 per la Repubblica federale di Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda.»

b) al secondo trattino la locuzione «al di sotto e» è soppressa.

Allegato V:

Il punto 2.1.3 è sostituito dal seguente:

«Numero di omologazione CE:

Il numero di omologazione CE è costituito dalla lettera "e" minuscola, seguita dal codice distintivo (in lettere o cifre) dello Stato membro che rilascia l'omologazione CE:

1 per la Repubblica federale di Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda,

e dal numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione rilasciata per il tipo di veicolo.

Tra la lettera "e" seguita dal codice distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE e il numero di omologazione è inserito un asterisco».

DIRETTIVA 2000/2/CE DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2000****che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli agricoli o forestali a ruote****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,vista la direttiva 75/322/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE, in particolare l'articolo 5;

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 75/322/CEE è una delle direttive particolari relative al sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 74/150/CEE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 74/150/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche si applicano a detta direttiva.
- (2) La direttiva 75/322/CEE conteneva le prime misure destinate a garantire un livello elementare di compatibilità elettromagnetica per quanto riguardava i disturbi radioelettrici e, da allora, il progresso tecnico ha determinato un aumento della diversità e complessità dei dispositivi elettrici ed elettronici.
- (3) Per tener conto della preoccupazione crescente in materia di sviluppo tecnologico dei materiali elettrici ed elettronici e della necessità di garantire la compatibilità generale dei differenti materiali elettrici ed elettronici, la direttiva 89/336/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE ⁽⁵⁾, ha introdotto norme generali in materia di compatibilità elettromagnetica per tutti i prodotti non disciplinati da una direttiva specifica.
- (4) In virtù del principio stabilito dalla direttiva 89/336/CEE, le disposizioni generali di tale direttiva non si applicano o cessano di applicarsi agli apparecchi soggetti alle diret-

tive specifiche nella misura in cui i requisiti previsti dalla citata direttiva sono armonizzati.

- (5) La direttiva 75/322/CEE deve diventare una di tali direttive specifiche.
- (6) L'adeguamento al progresso tecnico è stato attuato per i veicoli a motore dalla modifica della direttiva 95/54/CE della Commissione ⁽⁶⁾, relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore. È opportuno adottare requisiti equivalenti per eliminare i disturbi radioelettrici anche in relazione ai motori dei trattori agricoli e forestali, elaborando una direttiva specifica nell'ambito del sistema di omologazione in base al quale l'omologazione venga concessa da un'autorità nazionale designata sulla base dei requisiti tecnici armonizzati.
- (7) A decorrere dal 1° ottobre 2001, è necessario che i requisiti tecnici relativi alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli, dei loro componenti e dei loro sistemi siano disciplinati esclusivamente dalla direttiva 75/322/CEE.
- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 12 della direttiva 74/150/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/322/CEE è così modificata:

- 1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 75/322/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote».

- 2) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intendono per "veicolo" i trattori ai sensi della direttiva 74/150/CEE.

⁽¹⁾ GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10.⁽²⁾ GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24.⁽³⁾ GU L 147 del 9.6.1975, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19.⁽⁵⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 266 dell'8.11.1995, pag. 1.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo, di sistema, componente o entità tecnica per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica se sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.»

3) L'articolo 3 è soppresso.

4) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

La presente direttiva costituisce una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/336/CEE del Consiglio (*), a decorrere dal 1° ottobre 2001.

(*) GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19.»

5) Gli allegati sono sostituiti dagli allegati da I a IX della direttiva 95/54/CE con le modifiche di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli Stati membri non possono per motivi riguardanti la compatibilità elettromagnetica:

- rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale;
- rifiutare l'omologazione CE di un componente o entità tecnica,
- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'immissione in circolazione di un veicolo,
- vietare la vendita o l'uso di componenti o entità tecniche,

se tali veicoli, componenti o entità tecniche sono conformi alle prescrizioni della direttiva 75/322/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2002, gli Stati membri:

- cessano di rilasciare l'omologazione CE per tipo di veicoli, componenti o entità tecniche,

e

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo, componente o entità tecnica, se non sono rispettate le prescrizioni della direttiva 75/322/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai tipi di veicoli omologati anteriormente al 1° ottobre 2002 a norma della direttiva

77/537/CEE del Consiglio⁽¹⁾, né, se del caso, alle eventuali estensioni o proroghe di tali omologazioni.

4. A decorrere dal 1° ottobre 2008, gli Stati membri:

- considerano i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 74/150/CEE non validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima,
- possono rifiutare la vendita e l'utilizzazione di unità elettriche o elettroniche nuove in quanto componenti o entità tecniche,

se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.

5. Salvo il disposto dei paragrafi 2 e 4, nel caso dei pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e ad autorizzare la vendita e l'utilizzazione di componenti o entità tecniche destinate ai tipi di veicoli omologati anteriormente al 1° ottobre 2002 a norma della direttiva 75/322/CEE della direttiva 77/537/CEE e la cui omologazione sia stata eventualmente prorogata.

Articolo 3

All'allegato I, punto 3.17, e all'allegato II, punto 2.4, della direttiva 74/150/CEE, i termini «dispositivo per la soppressione delle correnti parassite» sono sostituiti dai termini «compatibilità elettromagnetica».

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 220 del 29.8.1977, pag. 38.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Ai fini della presente direttiva, gli allegati I, II.A, II.B, III.A, III.B, IV e VI della direttiva 95/54/CE sono modificati come segue:

1. Allegato I

1.1. I punto 1.1 è redatto come segue:

«La presente direttiva riguarda la compatibilità elettromagnetica dei veicoli di cui all'articolo 1. Essa si applica anche alle entità tecniche elettriche ed elettroniche destinate ad essere montate sui veicoli.»

1.2. Al punto 2.1.10:

il testo «l'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE» è sostituito da: «l'articolo 9 bis della direttiva 74/150/CEE».

1.3. Ai punti 3.1.1 e 3.2.1:

il testo «dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE» è sostituito da: «dell'articolo 9 bis della direttiva 74/150/CEE».

1.4. Ai punti 4.2.1.1 e 4.2.2.1:

il testo «dell'articolo 4, paragrafo 3, e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE» è sostituito dal seguente: «dell'articolo 4 della direttiva 74/150/CEE».

1.5. Al punto 4.3.1:

il testo «l'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE» è sostituito da: «l'articolo 6 della direttiva 74/150/CEE».

1.6. Al punto 5.2:

1.6.1. gli undici trattini sono sostituiti dalla frase seguente:

«1 per la Germania; 2 per la Francia; 3 per l'Italia; 4 per i Paesi Bassi; 5 per la Svezia; 6 per il Belgio; 9 per la Spagna; 11 per il Regno Unito; 12 per l'Austria; 13 per il Lussemburgo; 17 per la Finlandia; 18 per la Danimarca; 21 per il Portogallo; 23 per la Grecia; 24 per l'Irlanda;»

1.6.2. il testo «la direttiva 72/245/CEE» è sostituito da: la «direttiva 75/322/CEE».

1.7. I punti 7.1 e 7.3 sono soppressi.

2. Allegato II.A

2.1. Il titolo è sostituito dal seguente:

«Scheda informativa n conformemente all'allegato I della direttiva 74/150/CEE concernente l'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica (direttiva 75/322/CEE) modificata da ultimo dalla direttiva 2000/2/CE.»

2.2. La nota (*) a piè di pagina è soppressa.

3. Allegato II.B

3.1. Il titolo è sostituito dal seguente:

«Scheda informativa n relativa all'omologazione CE di un'unità elettrica/elettronica per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica (direttiva 75/322/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/2/CE.»

4. Allegato III.A

4.1. Il titolo è sostituito dal seguente:

«SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE»

4.2. Al primo paragrafo:

il testo «la direttiva 72/245/CEE» è sostituito dalla «direttiva 75/322/CEE».

- 4.3. Al punto 0.4:
- 4.3.1. il testo «Categoria del veicolo ⁽³⁾» è sostituito dal testo: «Veicolo».
- 4.3.2. Il riferimento ⁽³⁾ a piè di pagina è soppresso.
- 4.4. Il titolo dell'appendice è sostituito dal seguente:
«Appendice alla scheda di omologazione CE n concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 75/322/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/2/CE.»
5. **Allegato III.B**
- 5.1. Il titolo è sostituito dal seguente:
«SCHEMA DI OMOLOGAZIONE CE»
- 5.2. Al primo paragrafo:
il testo «la direttiva 72/245/CEE» è sostituito da: la «direttiva 75/322/CEE».
- 5.3. Al punto 0.4:
- 5.3.1. il testo «Categoria del veicolo ⁽³⁾» è sostituito dal testo: «Veicolo».
- 5.3.2. Il riferimento ⁽³⁾ a piè di pagina è soppresso.
- 5.4. Il titolo dell'appendice è sostituito dal seguente:
«Appendice alla scheda di omologazione CE n concernente l'omologazione di un'unità elettrica o elettronica per quanto riguarda la direttiva 75/322/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/2/CE.»
6. **Allegato IV**
- 6.1. Il primo paragrafo del punto 1.3 è modificato come segue:
«La prova ha lo scopo di misurare le emissioni elettromagnetiche a banda larga generate dai sistemi ad accensione comandata e dai motori elettrici (motori a trazione elettrica, motori dei sistemi di riscaldamento o di sbrinatorio, pompe di carburante, pompe idrauliche ecc.) che equipaggiano permanentemente il veicolo.»
- 6.2. Il punto 5.3 è completato come segue:
«e allineata con il centro del veicolo, definito come il punto situato sull'asse principale del veicolo ed equidistante dal centro degli assi anteriore e posteriore del veicolo.»
- 6.3. All'appendice 1, le figure 1 e 2 sono sostituite dalle figure 1 e 2 seguenti:

«Figura 1

AREA DI PROVA DEL TRATTORE

(Area piana libera e priva di superfici che riflettono le onde elettromagnetiche)






Figura 2
POSIZIONE DELL'ANTENNA RISPETTO AL TRATTORE



Vista frontale

Antenna dipolo in posizione per la misura della componente verticale dell'emissione elettromagnetica irradiata



Vista dall'alto

Antenna dipolo in posizione per la misura della componente orizzontale dell'emissione elettromagnetica irradiata».

7. Allegato VI

7.1. Il punto 4.1.1 è modificato come segue:

«Il motore deve fare ruotare le ruote motrici ad una velocità costante corrispondente ai 3/4 della velocità massima del veicolo, a meno che il costruttore non preferisca, per motivi tecnici, una velocità diversa. Il motore del veicolo deve essere caricato con la coppia adeguata. Ove opportuno, gli alberi di trasmissione possono essere disinnestati (ad esempio nel caso dei veicoli con più di due assi), purché tali alberi non alimentino un componente che genera interferenza.»

7.2. Il punto 5.4.1.4 è modificato come segue:

«5.4.1.4. Per un'illuminazione anteriore, ovvero

- a $1,0 \pm 0,2$ m all'interno del veicolo, misurata dal punto di intersezione del parabrezza con il cofano motore del veicolo (punto C dell'appendice 1 del presente allegato), oppure
 - a $0,2 \pm 0,2$ m dalla linea centrale dell'asse anteriore del trattore, misurato verso il centro del trattore (punto D dell'appendice 2 del presente allegato),
- a quella delle due distanze in cui il punto di riferimento è più vicino all'antenna.»


7.3. Viene aggiunto un nuovo punto 5.4.1.5 con le seguenti disposizioni:

«5.4.1.5. Per un'illuminazione posteriore, ovvero:

- a $1,0 \pm 0,2$ m all'interno del veicolo, misurato dal punto di intersezione del parabrezza con il cofano motore del veicolo (punto C dell'appendice 1 del presente allegato), oppure
 - a $0,2 \pm 0,2$ m dalla linea centrale dell'asse posteriore del trattore, misurato verso il centro del trattore (punto D dell'appendice 2 del presente allegato),
- a quella delle due distanze in cui il punto di riferimento è più vicino all'antenna.»

7.4. Le appendici 1 e 2 sono così modificate:

«Appendice 1




Appendice 2

Il punto di riferimento si trova in uno di questi piani
(cfr. 5.4.1.4)

$0,20 \pm 0,2$ m

Punto C

Intersezione del parabrezza con
il cofano del motore del veicolo
oppure nei punti in cui queste
parti si trovano in un veicolo
completo



Punto D
asse posteriore

- 7.5. L'appendice 3 è soppressa.
7.6. L'appendice 4 diviene appendice 3.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1999

sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(1999) 4016]

(2000/57/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo la decisione n. 2119/98/CE, occorre istituire una rete comunitaria per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle categorie di malattie trasmissibili indicate nell'allegato di detta decisione. Tale rete deve essere usata per la sorveglianza epidemiologica di dette malattie e per un sistema di allarme rapido e di reazione.
- (2) Le malattie e i problemi sanitari speciali da assoggettare al sistema comunitario di allarme rapido e di reazione deve rispecchiare le esigenze attuali della Comunità, in particolare il valore aggiunto rappresentato da una reazione a livello comunitario.
- (3) Il sistema di allarme rapido e di reazione deve affrontare le questioni sollevate dalle competenti autorità sanitarie pubbliche in ciascuno Stato membro, oppure messe in evidenza su dati raccolti a norma dell'articolo 4 della decisione n. 2119/98/CE.

(4) La presente decisione deve agevolare l'integrazione di questa rete comunitaria con altre reti di allarme rapido istituite a livello nazionale e comunitario, per malattie e settori speciali coperti dal sistema di allarme rapido e di reazione. Di conseguenza, ai fini della sua esecuzione, la rete comunitaria deve operare in primo luogo tramite il sistema EUPHIN-HSSCD (sistema di sorveglianza sanitaria per le malattie trasmissibili nell'ambito della rete europea d'informazione sanitaria pubblica), il quale consiste di tre componenti:

- a) un sistema di allarme rapido e di reazione per casi di minacce specificate al pubblico, trasmessi dalle competenti autorità sanitarie pubbliche di ciascuno Stato membro, responsabili della decisione delle misure che possono essere necessarie per la protezione della sanità pubblica;
 - b) scambio di informazioni tra strutture riconosciute ed autorità degli Stati membri competenti per la sanità pubblica;
 - c) reti specifiche per malattie selezionate per la sorveglianza epidemiologica, composte di strutture riconosciute e autorità degli Stati membri.
- (5) Lo sviluppo di nuove tecnologie utili deve essere seguito regolarmente, tenendone conto per il miglioramento del sistema operativo EUPHIN-HSSCD.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE,

⁽¹⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il sistema di allarme rapido e di reazione della rete comunitaria è riservato ai casi di cui all'allegato I (in prosieguo: «i casi»), o alle indicazioni dei medesimi, i quali, da soli o in associazione con altri casi simili, rappresentano una minaccia reale o potenziale per la sanità pubblica.

2. Le strutture o autorità in ciascuno Stato membro raccolgono e si scambiano tutte le informazioni necessarie relative ai casi, ad esempio attraverso il sistema nazionale di sorveglianza, l'elemento di sorveglianza epidemiologica della rete comunitaria o qualsiasi altro sistema comunitario di raccolta.

Articolo 2

1. Le procedure di scambio di informazioni indicanti un caso sono descritte nell'allegato II, sezione 1 (livello 1: scambio d'informazioni).

2. Le procedure da seguire qualora un caso rappresenti una minaccia sanitaria potenziale o reale sono descritti nell'allegato II, sezione 2 (livello 2: minaccia potenziale) e sezione 3 (livello 3: minaccia reale).

3. Le procedure da seguire per la fornitura di informazioni al pubblico in generale e degli addetti interessati sono descritte nell'allegato II, sezione 4.

Articolo 3

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, le autorità competenti degli Stati membri presentano alla Commissione un rapporto analitico sui casi intervenuti e sulle procedure applicate nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione. Inoltre le autorità competenti degli Stati membri possono presentare rapporti specifici sui casi di particolare rilevanza.

2. La Commissione, sulla base dei rapporti, esamina l'esercizio del sistema di allarme rapido e di reazione in un rapporto annuale, e, se del caso, propone modificazioni.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Casi da riferire nel quadro del sistema di allarme rapido e di reazione

1. Focolai di malattie trasmissibili che interessano più di uno Stato membro della Comunità.
 2. Aggregazioni spaziali o temporali di casi di malattie di tipo analogo, se agenti patogeni ne sono una possibile causa ed esiste un rischio di propagazione tra Stati membri della Comunità.
 3. Aggregazioni spaziali o temporali di casi di malattie di tipo analogo fuori della Comunità, se agenti patogeni ne sono una possibile causa ed esiste un rischio di propagazione alla Comunità.
 4. L'insorgere o il risorgere di una malattia trasmissibile o di un agente infettivo che potrebbe imporre un'azione coordinata e tempestiva della Comunità per contenerlo.
-

ALLEGATO II

Procedure di informazione, consulenza e cooperazione nel quadro del sistema di allarme rapido e di reazione**1. Livello di attivazione 1: scambio d'informazioni**

- 1) Qualora informazioni raccolte in uno o più Stati membri o provenienti da altre fonti riconosciute indichino la probabilità dell'insorgere di un caso, l'autorità preposta alla determinazione di misure volte a tutelare la sanità pubblica in ciascuno Stato membro interessato fornisce senza indugio, tramite la rete, informazioni sulle circostanze e il quadro generale alle sue controparti in altri Stati membri e alla Commissione. Una volta ricevute dette informazioni, le autorità competenti degli Stati membri interessati si pronunciano riguardo alla necessità di azioni da parte di altri Stati membri o di azioni comunitarie coordinate con l'assistenza della Commissione.
- 2) La Commissione e gli Stati membri interessati provvedono a un tempestivo scambio reciproco delle informazioni ricevute, e tengono aggiornati altri Stati membri.
- 3) Le autorità sanitarie pubbliche competenti dello(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) provvedono senza indugio, in collaborazione con le strutture e/o autorità, a valutare le informazioni raccolte, al fine di accertare se sussista un caso implicante una minaccia alla sanità pubblica.
- 4) La Commissione può convocare una riunione straordinaria del comitato di rete o di esperti proposti dal comitato, al fine di assicurare la trasparenza e l'efficacia di qualsiasi eventuale azione.

2. Livello di attivazione 2: minaccia potenziale

Qualora le informazioni riguardo a un caso o le indicazioni relative a un simile evento indichino una potenziale minaccia per la sanità pubblica, le competenti autorità sanitarie pubbliche dello(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) informano senza indugio le loro controparti in altri Stati membri e la Commissione sulla natura e la portata della minaccia potenziale nonché sulle misure che intendono prendere autonomamente o in associazione con altri Stati membri interessati, con la Commissione, o con altri soggetti.

2.1. Verifica e valutazione

Le autorità sanitarie pubbliche competenti dello(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) provvedono senza indugio, in collaborazione con le strutture e/o autorità, a valutare le informazioni raccolte, al fine di accertare se sussista un caso implicante una minaccia alla sanità pubblica.

Per qualsiasi ulteriore indagine negli Stati membri saranno disponibili forme di assistenza tecnica quali consulenze epidemiologiche in loco, strutture di laboratorio e altre consulenze indispensabili. Esse saranno assicurate dalla Comunità o da singoli Stati membri, su richiesta da parte dello Stato membro interessato.

La Commissione fornirà la propria assistenza per il coordinamento delle misure precauzionali volte ad affrontare qualsiasi possibile minaccia per la sanità pubblica.

La Commissione può convocare una riunione straordinaria del comitato di rete o di esperti proposti dal comitato, al fine di coordinare le azioni necessarie.

2.2. Deattivazione

Qualora la valutazione finale dei rischi concluda che non si è sviluppata una minaccia alla sanità pubblica, e qualora non sia necessaria nessuna azione ad eccezione di quelle locali, le competenti autorità sanitarie pubbliche in ciascuno Stato membro interessato comunicano senza indugio alle loro controparti negli altri Stati membri e alla Commissione la natura e la portata delle misure che hanno preso o intendono prendere.

Qualora entro tre giorni non vi siano obiezioni da parte di altri Stati membri o della Commissione, non è necessaria alcuna ulteriore azione nel quadro del sistema di allarme rapido e di reazione.

3. Livello di attivazione 3: minaccia reale

Qualora un caso risulti una minaccia per la sanità pubblica, le competenti autorità sanitarie pubbliche dello(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) comunicano senza indugio alle loro controparti negli altri Stati membri e alla Commissione la natura e la portata della minaccia potenziale e le misure che intendono prendere autonomamente o in associazione con altri Stati membri interessati, con la Commissione, o con altri soggetti.

3.1. Coordinamento delle misure

Le competenti autorità sanitarie pubbliche nello(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) comunicano senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione i progressi effettuati e i risultati delle misure adottate.

Gli Stati membri e la Commissione coordinano le ulteriori misure da prendere a livello comunitario conformemente agli articoli 3 e 6 della decisione n. 2119/98/CE.

La Commissione assiste gli Stati membri nel coordinamento degli sforzi volti ad affrontare la minaccia per la sanità pubblica e ad assicurare la protezione della popolazione.

La Commissione può convocare una riunione straordinaria del comitato di rete o di delegati nominati dal comitato, al fine di coordinare le azioni.

3.2. *Deattivazione*

Il sistema viene disattivato previo accordo degli Stati membri interessati, che ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

4. **Informazioni al pubblico generale e agli operatori interessati**

Qualora si verifichi un caso, gli Stati membri trasmettono senza indugio materiali informativi appropriati agli addetti interessati e al pubblico in generale e li informano sulle misure adottate.

La Commissione e gli Stati membri informano gli addetti interessati e il pubblico in generale su tutti gli orientamenti concordati a livello comunitario e comunicano loro senza indugio l'avvenuta cessazione della minaccia per la sanità pubblica.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2000

che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni dal *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al.

[notificata con il numero C(1999) 5193]

(2000/58/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Quando uno Stato membro ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un altro Stato membro, del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. (nematode del pino), può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio.
- (2) Il 25 giugno 1999, il Portogallo ha informato gli altri Stati membri e la Commissione che alcuni esemplari di pino originari del suo territorio risultavano infestati dal *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. Le relazioni complementari fornite dal Portogallo hanno segnalato ulteriori casi di infestazione da parte dello stesso organismo.
- (3) Il 29 settembre 1999, sulla base delle suddette informazioni fornite dal Portogallo, la Svezia ha adottato alcune misure supplementari applicabili al legname proveniente dal Portogallo, tra cui uno speciale trattamento termico e l'uso di un passaporto delle piante, allo scopo di garantire una protezione più efficace contro l'introduzione, nel proprio territorio, del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. in provenienza da tale paese.
- (4) Non è stato ancora possibile identificare la fonte della contaminazione, né determinare la reale entità di quest'ultima in Portogallo. Alcuni elementi suggeriscono tuttavia che la via di trasmissione più probabile sia costituita dai materiali da imballaggio.
- (5) Occorre pertanto che il Portogallo adotti misure specifiche. Può essere inoltre necessaria l'adozione, da parte degli altri Stati membri, di misure supplementari per cautelarsi contro tale rischio.
- (6) Le misure in questione riguardano i movimenti di legname, cortecce isolate e piante ospiti dal Portogallo verso altri Stati membri. Tuttavia è necessario evitare

l'applicazione di tali misure ai movimenti da regioni del Portogallo notoriamente indenni dal *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. verso gli altri Stati membri, nonché al legname di Thuja L.

- (7) Occorre altresì che il Portogallo adotti misure di lotta contro la diffusione del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. destinate all'eradicazione di tale organismo.
- (8) Qualora risulti che le misure d'emergenza di cui alla presente decisione non sono sufficienti ad impedire l'introduzione del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al., oppure che esse non sono state applicate, si dovranno prendere misure alternative o più rigorose.
- (9) Gli effetti delle misure d'emergenza saranno regolarmente valutati nel corso del periodo 1999/2000, segnatamente sulla base delle informazioni trasmesse dal Portogallo e dagli altri Stati membri. In base ai risultati di tale valutazione si esaminerà la possibilità di adottare ulteriori disposizioni relative all'introduzione di legname e cortecce isolate di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., e di vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari del Portogallo.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il legname e le cortecce isolate di cui all'allegato della presente decisione e per i vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, il Portogallo provvede affinché fino al 31 dicembre 2000 siano rispettate almeno le condizioni previste nell'allegato quando detto legname, dette cortecce isolate e/o detti vegetali devono essere trasportati da regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni dal *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al., stabilite conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, all'interno di tale paese o verso altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.

Le condizioni di cui alla lettera a) dell'allegato alla presente decisione si applicano esclusivamente alle partite che lasciano il Portogallo dopo il 31 gennaio 2000.

Articolo 2

Gli Stati membri di destinazione diversi dal Portogallo possono:

- sottoporre ad analisi per la ricerca del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. le partite di legname e di cortecce isolate di cui all'allegato della presente decisione, nonché i vegetali di *Abies Mill.*, *Cedrus Trew*, *Larix Mill.*, *Picea A. Dietr.*, *Pinus L.*, *Pseudotsuga Carr.* e *Tsuga Carr.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari del Portogallo e introdotti nel proprio territorio;
- adottare disposizioni complementari appropriate per il controllo ufficiale del legname e delle cortecce isolate di cui all'allegato della presente decisione, nonché dei vegetali di *Abies Mill.*, *Cedrus Trew*, *Larix Mill.*, *Picea A. Dietr.*, *Pinus L.*, *Pseudotsuga Carr.* e *Tsuga Carr.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari del Portogallo e introdotti nel proprio territorio.

Articolo 3

Gli Stati membri svolgono indagini ufficiali volte a confermare che il legname e le cortecce isolate di cui all'allegato della presente decisione e i vegetali di *Abies Mill.*, *Cedrus Trew*, *Larix Mill.*, *Picea A. Dietr.*, *Pinus L.*, *Pseudotsuga Carr.* e *Tsuga Carr.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi, provenienti dal proprio territorio, sono indenni da *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al.

I risultati delle indagini previste al primo comma devono essere notificati agli altri Stati membri e alla Commissione entro il 15 ottobre 2000. Tuttavia una prima relazione sui risultati di tale indagine deve essere presentata agli altri Stati membri e alla Commissione entro il 15 gennaio 2000.

L'indagine condotta in Portogallo ai sensi del primo comma può essere soggetta al controllo degli esperti di cui all'articolo

19 bis della direttiva 77/93/CEE secondo la procedura ivi prevista.

Articolo 4

1. Il Portogallo stabilisce le regioni notoriamente indenni dal *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. tenendo conto dei risultati delle indagini previste all'articolo 3 effettuate nelle regioni in questione.

2. La Commissione compila un elenco di «regioni» notoriamente indenni dal *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. e lo trasmette al comitato permanente fitosanitario e agli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri adeguano, entro il 31 gennaio 2000, le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla propagazione del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. in modo da renderle conformi agli articoli 1 e 2.

Articolo 6

La presente decisione sarà riesaminata entro il 15 novembre 2000.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) TRASPORTO VERSO ALTRI STATI MEMBRI:

aa) **vegetali di *Abies Mill.*, *Cedrus Trew.*, *Larix Mill.*, *Picea A. Dietr.*, *Pinus L.*, *Pseudotsuga Carr.* e *Tsuga Carr.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi:**

Constatazione ufficiale che:

- i vegetali sono stati ufficialmente ispezionati e risultano indenni da segni o sintomi del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al.
- nessun sintomo di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo
- e
- i vegetali sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente al disposto della direttiva 92/105/CEE della Commissione ⁽¹⁾.

ab) **Legname e cortecce isolate di conifere (Coniferales), esclusi quelli di *Thuja L.*, ad eccezione del legname in forma di:**

- piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- casse, cassette o fusti per imballaggio,
- palette, palette a cassa o altre palette di carico,
- paglioli sciolti, distanziatori e supporti,

ma compresi quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale e le cortecce isolate:

Constatazione ufficiale che il legname o le cortecce isolate:

- sono stati sottoposti a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è stata mantenuta per 30 minuti a una temperatura di 56 °C al fine di garantire l'assenza del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. vivo
- e
- sono scortati dal passaporto delle piante di cui sopra.

ac) **Legname di conifere (Coniferales), escluso quello di *Thuja L.*, in forma di piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere:**

Constatazione ufficiale che il legname:

- è stato sottoposto ad adeguata fumigazione al fine di garantire l'assenza del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. vivo
- e
- è scortato dal passaporto delle piante di cui sopra.

ad) **Legname di conifere (Coniferales), escluso quello di *Thuja L.*, in forma di casse, cassette o fusti per imballaggio, piante, palette a cassa o altre palette di carico, paglioli, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale:**

Il legname:

- è scortecciato,
- è privo di perforazioni di insetti di diametro superiore a 3 mm,
- presenta un tenore di umidità inferiore al 20 %, espresso in percentuale di materia secca, raggiunto al momento della lavorazione.

b) IN CASO DI TRASPORTI ALL'INTERNO DEL PORTOGALLO:

ba) **Vegetali di *Abies Mill.*, *Cedrus Trew.*, *Larix Mill.*, *Picea A. Dietr.*, *Pinus L.*, *Pseudotsuga Carr.* e *Tsuga Carr.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi:**

- coltivati in luoghi di produzione nei quali, o nelle immediate vicinanze dei quali, nessun sintomo di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. è stato osservato a partire dall'ultimo ciclo vegetativo completo, e risultati esenti da segni o sintomi di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al., nel corso di ispezioni ufficiali: devono essere accompagnati dal passaporto delle piante di cui sopra al momento di lasciare il luogo di produzione;

⁽¹⁾ GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.

- coltivati in luoghi di produzione nei quali, o nelle immediate vicinanze dei quali, sono stati osservati sintomi di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. a partire dall'ultimo ciclo vegetativo completo, o risultati infestati da *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al.: non devono lasciare il luogo di produzione e devono essere distrutti mediante incenerimento;
 - coltivati in luoghi di produzione quali boschi o parchi pubblici e privati, risultati infestati da *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. o che presentano sintomi di malattia in zone ufficialmente delimitate come infestate, o situati in zone protette: devono essere immediatamente abbattuti sotto controllo ufficiale.
- bb) **Nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° marzo, il legname di conifere (Coniferales), escluso quello di *Thuja L.*, proveniente da zone:**
- bba) *nelle quali siano note manifestazioni di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bühner) Nickle et al.:*
 - bbaa) in forma di tronchi o segato, con o senza corteccia, ottenuto dalle suddette conifere e riconosciuto infestato da *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al., o situato in zone protette, o che presenta sintomi di malattia, deve essere:
 - distrutto mediante incenerimento nelle immediate vicinanze del luogo di abbattimento; o
 - trasferito sotto controllo ufficiale per essere ridotto in schegge e utilizzato presso un impianto per la trasformazione del legname situato nella zona infestata, o
 - trasferito sotto controllo ufficiale presso un impianto industriale situato nella zona infestata per esservi utilizzato come combustibile, o
 - scortecciato nel luogo di abbattimento o nelle immediate vicinanze prima di essere trasferito sotto controllo ufficiale presso un impianto industriale, in Portogallo, dove, anteriormente al 2 marzo, potrà essere:
 - ridotto in schegge e destinato a scopi industriali, o
 - sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C; ulteriori trasferimenti del legname così trattato sono autorizzati sotto scorta del passaporto delle piante di cui sopra;
 - bbab) in forma di tronchi o segato, con o senza corteccia, ottenuto dalle suddette conifere e privo di sintomi di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al., deve essere trasferito sotto controllo ufficiale presso un impianto per la trasformazione del legname, in Portogallo, dove potrà essere:
 - ridotto in schegge e destinato a scopi industriali, o
 - sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C; ulteriori trasferimenti del legname così trattato sono autorizzati sotto scorta del passaporto delle piante di cui sopra;
 - bbb) *notoriamente indenni dal Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bühner) Nickle et al.:*
 - bbba) in forma di tronchi o segato, con o senza corteccia, ottenuto dalle suddette conifere e caratterizzato da sintomi di avvizzimento, deve essere sottoposto a campionatura per rilevare la presenza di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al.; qualora tale presenza risulti confermata, il legname deve essere soggetto alle disposizioni di cui al punto bbaa) e la zona deve essere delimitata come infestata;
 - bbbb) in forma di tronchi o segato; con o senza corteccia, può essere trasportato ovunque in Portogallo. Se trasferito in zone infestate, tale legname deve essere:
 - immagazzinato separatamente dal resto del legname di conifere e identificato per specie, luogo di origine e produttore;
 - privato della corteccia entro il 2 marzo.
- bc) **Nel periodo compreso tra il 2 marzo e il 31 ottobre, il legname di conifere (Coniferales), escluso quello di *Thuja L.*, in forma di tronchi o segato, proveniente da zone:**
- bca) *nelle quali siano note manifestazioni di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bühner) Nickle et al.:*
 - bcaa) ottenuto dalle suddette conifere e riconosciuto infestato da *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al, o situato in zone protette, o che presenta sintomi di malattia, deve essere:
 - immediatamente distrutto mediante incenerimento sotto controllo ufficiale in luoghi appropriati nella zona infestata, o

- privato immediatamente della corteccia in luoghi appropriati non boschivi situati nella zona infestata, per essere poi trasferito sotto controllo ufficiale presso unità di magazzino in atmosfera umida adeguata e riconosciute, disponibili almeno per il periodo sopra menzionato, ed essere successivamente indirizzato verso;
 - impianti situati nella zona infestata per essere immediatamente ridotto in schegge e utilizzato per scopi industriali,
 - o
 - impianti situati nella zona infestata per esservi immediatamente utilizzato come combustibile;
- bcab) ottenuto dalle suddette conifere e privo di sintomi di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al, deve essere immediatamente privato della corteccia sul luogo di abbattimento o nelle immediate vicinanze per essere poi trasferito sotto controllo ufficiale presso impianti situati all'interno della zona infestata dove potrà essere:
- ridotto in schegge e destinato a scopi industriali, o
 - sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C; ulteriori trasferimenti del legname così trattato sono autorizzati sotto scorta del passaporto delle piante di cui sopra;
- bcb) *notoriamente indenni dal Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al.:
- bcba) in forma di tronchi o segato, con o senza corteccia, ottenuto dalle suddette conifere e caratterizzato da sintomi di avvizzimento, deve essere sottoposto a campionatura per rilevare la presenza di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al; qualora tale presenza risulti confermata, il legname deve essere soggetto alle disposizioni di cui al punto bcaa) e la zona deve essere delimitata come infestata.
- bccb) in forma di tronchi o segato: può essere trasportato ovunque in Portogallo. Se trasferito in zone infestate, tale legname deve essere:
- immagazzinato separatamente dal resto del legname di conifere e identificato per specie, luogo di origine e produttore;
 - privato immediatamente della corteccia.
- bd) **Le cortecce isolate di conifere (Coniferales), escluse quelle di Thuja L., provenienti da zone nelle quali siano note manifestazioni di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al, devono essere:**
- distrutte mediante incenerimento o utilizzate come carburante presso un impianto di trasformazione industriale situato nella zona infestata, o
 - sottoposte a trattamento termico durante il quale l'intera corteccia è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C; ulteriori trasferimenti delle cortecce così trattate sono autorizzati sotto scorta del passaporto delle piante di cui sopra.
- be) **Il legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., proveniente da zone nelle quali siano note manifestazioni di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al, in forma di cascami prodotti al momento dell'abbattimento, deve essere bruciato immediatamente, sotto controllo ufficiale, in luoghi adeguati all'interno delle zone infestate.**
- bf) **Il legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., proveniente da zone nelle quali siano note manifestazioni di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al, in forma di cascami prodotti durante il processo di trasformazione, non può essere trasferito e deve essere bruciato immediatamente in luoghi adeguati sotto controllo ufficiale o utilizzato come combustibile presso l'impianto di trasformazione all'interno delle zone infestate.**
-

RETTIFICHE**Rettifica dell'azione comune 1999/664/PESC del Consiglio, dell'11 ottobre 1999, che modifica l'azione comune 96/676/PESC in relazione alla nomina di un inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente**

(Gazzetta ufficiale L 264 del 12 ottobre 1999)

A pagina 1:

Dopo le parole «IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA», è inserito il seguente visto:
«visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14.».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE

(Gazzetta ufficiale L 166 del 1° luglio 1999)

A pagina 16, allegato A, Colombia, nella sezione GD («Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, sotto forma non dispersibile»):

si aggiunge:

«GD 050 ex 2529 10 Rifiuti di feldspato»;

a pagina 23, allegato B:

si inserisce:

«EMIRATI ARABI UNITI

Tutti i tipi».

Rettifica della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

(Gazzetta ufficiale L 100 del 19 aprile 1994)

A pagina 3, articolo 1, paragrafo 3, lettera a):

anziché: «... alla conversione di energia ed alla trasformazione di materiale»,

leggasi: «... alla conversione di energia e/o alla trasformazione di materiale»;

a pagina 3, articolo 1, paragrafo 3, «Impiego conforme alla destinazione»:

anziché: «... funzionamento sicuro degli apparecchi»,

leggasi: «... funzionamento sicuro degli apparecchi, dei sistemi di protezione e dei dispositivi»;

a pagina 7, articolo 10, paragrafo 3, seconda frase:

anziché: «... apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi...»,

leggasi: «... apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2...»;

a pagina 9, allegato I, punto 1, lettera b), terza frase:

anziché: «In presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, l'alimentazione di energia di questi apparecchi dovrebbe poter essere interrotta.»,

leggasi: «In presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, l'alimentazione di energia di questi apparecchi deve interrompersi.»;

a pagina 12, allegato II, punto 1.1.3:

anziché: «... la resistenza agli urti...»,

leggasi: «... la resistenza meccanica...»;

a pagina 13, allegato II, punto 1.2.4, prima frase:

anziché: «Gli apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in zone...»,

leggasi: «Gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in zone...»;

a pagina 14, allegato II, punto 1.5.1, prima frase:

anziché: «dai dispositivi di misurazione e di comando...»,

leggasi: «... dai dispositivi di misura e/o di comando...»;

a pagina 15, allegato II, punto 2.0.1.1, ultima frase:

anziché: «Essi debbono restare...»,

leggasi: «Essi debbono poter restare...»;

a pagina 23, allegato V, punto 3, prima frase:

anziché: «... la conformità dell'apparecchio ai requisiti della direttiva mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto...»,

leggasi: «... la conformità dell'apparecchio e del sistema di protezione nonché del dispositivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ai requisiti della direttiva, mediante controllo e prova di ogni singolo apparecchio e sistema di protezione nonché del dispositivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2...».

Rettifica della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote

(Gazzetta ufficiale L 226 del 18 agosto 1997)

A pagina 347, allegato II, punto 2.1.4.3, prima riga:

anziché: «... secondo quanto indicato al punto 2.1.4.3.1.»,

leggasi: «... secondo quanto indicato ai punti 2.1.4.3.1 o 2.1.4.3.2.»;

a pagina 348, allegato II, punto 2.1.5.2, primo comma:

anziché: «I valori letti... arrotondati all'unità.»,

leggasi: «I valori letti... arrotondati al decibel più vicino.»;

a pagina 348, allegato II, punto 2.1.5.4, primo comma, prima riga e secondo comma:

anziché: «Se il valore più alto tra i... Detto valore più alto...»,

leggasi: «Se il valore medio tra i... Detto valore medio...»;

a pagina 351, allegato II, punto 2.2.5.2, primo comma:

anziché: «I valori letti... arrotondati all'unità.»,

leggasi: «I valori letti... arrotondati al decibel più vicino.»;

a pagina 363, allegato III, punto 2.1.4.3.1.2.3, prima riga:

anziché: «I motocicli muniti di un motore a 175 cm³ e...»,

leggasi: «I motocicli muniti di un motore con una cilindrata superiore a 175 cm³ e...»;

a pagina 364, allegato III, punto 2.1.5.2, primo comma:

anziché: «I valori letti... arrotondati all'unità.»,

leggasi: «I valori letti... arrotondati al decibel più vicino.»;

a pagina 364, allegato III, punto 2.1.5.4, prima e terza riga:

anziché: «Se il valore più alto tra i... Detto valore più alto costituisce il risultato della prova.»,

leggasi: «Se il valore medio tra i... Detto valore medio costituisce il risultato della prova.»;

a pagina 365, allegato III, punto 2.2.5.2, prima riga:

anziché: «I valori letti... arrotondati all'unità.»,

leggasi: «I valori letti... arrotondati al decibel più vicino.»;

a pagina 379, allegato IV, punto 2.2.5.2, prima riga:

anziché: «I valori letti... arrotondati all'unità.»,

leggasi: «I valori letti... arrotondati al decibel più vicino.»;

a pagina 379, allegato IV, punto 2.2.5.4, prima e terza riga:

anziché: «Se il valore più alto tra i... Detto valore più alto costituisce...»,

leggasi: «Se il valore medio tra i... Detto valore medio costituisce...»;

a pagina 380, allegato IV, punto 2.3.5.2, primo comma:

anziché: «I valori letti... arrotondati all'unità.»,

leggasi: «I valori letti... arrotondati al decibel più vicino.»
